

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
RAGUSA**

Estratto dal Registro delle Deliberazioni

Deliberazione n. 127 del 15 ottobre 2012

L'anno duemiladodici il giorno quindici del mese di ottobre alle ore 9,30 nella Sede della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ragusa, a seguito di apposita convocazione, si è riunita la Giunta Camerale.

Presiede il sig. Sandro Maria Gambuzza Presidente

e sono presenti altresì:

<input checked="" type="checkbox"/> Giovanni Brancati	-	“
<input checked="" type="checkbox"/> Angelo Chessari	-	“
<input checked="" type="checkbox"/> Giuseppe Drago	-	“
<input checked="" type="checkbox"/> Giuseppe Grassia	-	“

Assenti giustificati: =====

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti: Abate Graziella, Iabichella Silvestro

Assiste il Dott. Carmelo Arezzo, Segretario Generale dell'Ente.

Si dà atto della verifica del numero legale dei presenti al momento della assunzione della presente delibera.

(OMISSIS)

Deliberazione n. 127

**OGGETTO: CONTENZIOSO PROMOSSO DA DUE DIPENDENTI IN QUIESCENZA DELLA
CAMERA DI COMMERCIO DI RAGUSA – SENTENZA N. 278/2012 DEL GIUDICE
DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI RAGUSA – DETERMINAZIONI**

- Visti gli atti e i provvedimenti concernenti il contenzioso promosso da due dipendenti in quiescenza della Camera di Commercio tendente alla rideterminazione della loro posizione economica, a seguito dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 5 della L.R. 19/1991 e dall'art. 8 del D.P.R.S. 30.1.1993, sulla base della decisione n. 468/2000 del Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana a favore di alcuni dipendenti della Regione Siciliana;
- Vista la conseguente e successiva corrispondenza che sull'argomento ha intrattenuto la Camera di Ragusa con la Presidenza della Regione e con l'Assessorato Regionale Cooperazione Commercio Artigianato e Pesca, Organo di Vigilanza, nella quale si rileva il fatto che, pur riconoscendo la fondatezza del diritto dei richiedenti, normative nazionali e regionali impedivano all'Ente camerale l'estensione di decisioni giurisdizionali riguardanti il personale, posizione espressamente condivisa dall'Assessorato Regionale con nota prot. n. 480 del 27.2.2007;
- Preso atto, inoltre, degli esiti negativi dei tentativi di conciliazione presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Ragusa in data 21.11.2006, nei quali la Camera, a fronte delle richieste degli interessati, ribadiva la propria posizione;
- Preso atto che, al fine di ottenere quanto richiesto, in data 15.12.2007, i due dipendenti in argomento hanno inoltrato altrettanti ricorsi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa;
- Tenute presenti le deliberazioni n. 26 e n. 27 dell'1.2.2008, con le quali la Giunta Camerale, in presenza dei ricorsi sopra citati, decideva di resistere in giudizio, affidando la difesa della Camera per ambedue i ricorsi all'avv. Carmelo Di Paola del Foro di Ragusa;
- Viste le singole comparse di costituzione in giudizio predisposte dall'avv. Carmelo Di Paola in data 15.2.2008 e 5.6.2008 per la resistenza in giudizio avanti il Giudice del Lavoro;
- Vista la sentenza n. 278 del 4.5.2012. emessa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, notificata alla Camera in data 6.6.2012, con la quale viene riconosciuto il diritto dei due ricorrenti agli aumenti richiesti;
- Preso atto della nota datata 23.5.2012, con la quale l'avv. Di Paola nel trasmettere copia della citata sentenza n. 278 del 4.5.2012, suggerisce alla Camera opportuno il raggiungimento di una transazione, approfittando del fatto che la sentenza si limita a riconoscere il diritto ma non quantifica l'entità di quanto spettante, escludendo, quindi, la possibilità di proposizione di appello, atteso che lo stesso professionista, per altri analoghi ricorsi alla Corte dei Conti, ha ritenuto legittima la richiesta in argomento;
- Viste, in tal senso le note del 28.9.2011 e dell'8.11.2011 a firma dell'avv. Carmelo Di Paola, il quale in prossimità delle udienze alla Corte dei Conti, per ricorsi presentati da altri dodici dipendenti in quiescenza, esprime la sua opinione, precisando che al di là della

giurisprudenza esistente sulla questione di merito, ritiene fino a quel momento corretto e coerente alle norme il comportamento della Camera e conferma la necessità di costituirsi in giudizio almeno per fare valere l'eventuale prescrizione, limitando, così le possibili conseguenze nei confronti dell'Ente camerale;

- Vista la successiva nota datata 21.9.2012, con la quale l'avv. Di Paola, nel precisare che il termine per proporre eventuale appello alla citata sentenza scadrà il 4 maggio 2013, ribadisce il suo parere in ordine alla inopportunità di un eventuale appello, atteso che la decisione del Giudice appare corretta, non potendosi negare ai dipendenti ricorrenti gli aumenti, come peraltro riconosciuti già con decisione del CGA ad alcuni dipendenti in quiescenza della Regione Siciliana, precisando, inoltre, che la sentenza è esecutiva e il gravame non ne sospenderebbe l'efficacia;
- Rilevato, ancora, che il legale di fiducia, nel precisare che la sentenza è di natura dichiarativa, in quanto si limita ad affermare il diritto dei ricorrenti senza quantificarlo, fa presente che affinché i ricorrenti possano ottenerne la determinazione esatta dovrebbero intraprendere una nuova azione legale, azione che condurrebbe al riconoscimento da parte del Giudice degli interessi e della rivalutazione monetaria;
- Preso atto, in conclusione, che l'avv. Di Paola ancora una volta suggerisce di addivenire ad una transazione proponendo il pagamento spontaneo della mera sorte capitale, chiedendo, nel caso di accoglimento della proposta da parte della Camera, l'autorizzazione a prendere contatti con il legale dei ricorrenti;
- Ritenuto, in primo luogo, di escludere la proposizione di un eventuale appello, atteso che nel merito il legale della Camera ritiene corretta la pronuncia del Giudice ed, inoltre, come più volte ribadito, che non si può disconoscere il fondamento della richiesta dei dipendenti;
- Ritenuto, ancora, che non sembra neppure conveniente per l'Ente camerale attendere che da parte dei ricorrenti venga avviata una nuova azione al fine di ottenere la determinazione del credito, in quanto il possibile riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria, oltre alle spese legali dovute al legale della Camera ed al legale dei ricorrenti, farebbe lievitare di parecchio le somme da liquidare;
- Ritenuto, pertanto, ragionevole, oltre che conveniente ed opportuno per la Camera, accogliere il parere dell'avv. Di Paola finalizzato ad addivenire ad una transazione che possa arrivare al riconoscimento al massimo solo della sorte capitale, escludendo gli interessi, e che tenga conto della applicazione della prescrizione, quinquennale o decennale, a secondo dei casi, dando mandato allo stesso legale, congiuntamente con il Segretario Generale, di avviare le trattative con il legale dei ricorrenti e di relazionare in una prossima riunione di Giunta Camerale;

- Sentito il parere favorevole del Segretario Generale;
la Giunta Camerale, all'unanimità,

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa, al fine di chiudere il contenzioso avviato da due dipendenti in quiescenza della Camera e definito dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa, con sentenza agli stessi favorevoli, di accogliere il parere del legale di fiducia della Camera, avv. Carmelo Di Paola, finalizzato ad addivenire ad una transazione che possa arrivare al riconoscimento al massimo solo della sorte capitale, escludendo gli interessi, e che tenga conto della applicazione della prescrizione, quinquennale o decennale, a secondo dei casi, dando mandato allo stesso legale, congiuntamente con il Segretario Generale, di avviare le trattative con il legale dei ricorrenti e di relazionare in una prossima riunione di Giunta Camerale.

(OMISSIS)